



il Patronato della CGIL

Sede Centrale
Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268
Internet : <http://www.inca.it>
E-mail : politiche-previdenziali@inca.it

Roma 29/12/2016
Prot. n. **586**

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA
Agli Uffici zona INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Alla FLC-CGIL
Al Dip. Politiche Sociali CGIL
LORO SEDI

Allegati: 2

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale della scuola per l'anno 2017
D.M. n. 941 del 1.12.2016 – Circolare MIUR n. 38646 del 7.12.2016

*Sommario: Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) fornisce indicazioni operative in ordine all'applicazione del D.M. n. 941/2016 che fissa al **20 gennaio 2017** il termine finale per la presentazione delle domande di pensionamento con decorrenza 1° settembre 2017 da parte del personale scolastico.*

Care/i compagne/i,

con circolare ministeriale n. 38646/2016, il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha fornito indicazioni operative per l'applicazione del D.M. n. 941/2016, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale della scuola dal **1° settembre 2017**.

Per tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compresi gli insegnanti di religione e coloro che svolgono servizio all'estero, il termine ultimo fissato dal D.M. per la presentazione delle relative domande di cessazione è il **20 gennaio 2017**.

L'eventuale collocamento a riposo avrà effetto dal **1° settembre 2017**.

Le domande da presentare tassativamente entro la data del **20 gennaio 2017** riguardano:

- la cessazione dal servizio finalizzata o meno al pensionamento;
- il trattenimento in servizio oltre il limite di età al solo fine di maturare il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia, o per un massimo di due anni, per il personale impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera (art. 1, comma 257, legge 208/2015);
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- la revoca delle suddette domande se già presentate.

Requisiti per il diritto a pensione

Può accedere al pensionamento dal 1° settembre 2017 sia il personale scolastico che matura i nuovi requisiti previsti, a partire dal 2012, dalla Legge 214/2011 sia quello che ha maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011 in base alla normativa precedente.

Ricordiamo che, per tutti coloro che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento (età, o anzianità contributiva) entro il 31.12.2011 rimane il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del 65° anno di età se compiuto entro il 31 agosto 2017.

Requisiti per il diritto a pensione vecchiaia

Per conseguire la pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2017 le lavoratrici ed i lavoratori devono maturare almeno 20 anni di anzianità contributiva e il requisito anagrafico di almeno 66 anni e 7 mesi entro il 31.12.2017.

Se l'età viene compiuta entro il 31 agosto 2017 è previsto il collocamento d'ufficio da parte dell'amministrazione; se compiuta successivamente ed entro il 31 dicembre 2017, il dipendente può andare in pensione a domanda.

Requisiti per il diritto a pensione anticipata

Possono accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2017 i dipendenti che possono far valere, entro il 31 dicembre 2017, un'anzianità contributiva di almeno:

- **41 anni e 10 mesi** per le **donne**;
- **42 anni e 10 mesi** per gli **uomini**.

La legge 232/2016, legge di bilancio 2017, ha disapplicato per tutti, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione, la penalizzazione per coloro che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni.

Requisiti per il diritto a pensione di anzianità per le lavoratrici, c.d. opzione donna

La legge di bilancio 2017 ha esteso alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 (donne che hanno compiuto 57 anni di età entro il 31.12.2015), la possibilità di accedere a pensione di anzianità in regime sperimentale (c.d. opzione donna) .

Possono, pertanto pensionarsi dal 1° settembre 2017 le lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2015 almeno 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.

Resta fermo che il trattamento pensionistico sarà liquidato con il sistema di calcolo contributivo in regime di opzione.

Il Miur non ha ancora fornito le specifiche istruzioni.

Requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Il personale scolastico con prima contribuzione accreditata dal 1 gennaio 1996 può accedere a pensione dal 1° settembre 2017 con almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età, a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore al valore più elevato tra 1,5 volte l'assegno sociale dell'anno 2012 rivalutato in base alla variazione del PIL del quinquennio precedente l'anno da rivalutare e 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno 2017.

In alternativa tale personale potrà conseguire la pensione all'età di 70 anni e 7 mesi con almeno 5 anni di contribuzione effettiva indipendentemente dall'importo del trattamento pensionistico.

Le lavoratrici in possesso, alla data del 31 dicembre 2011, di un'età anagrafica compresa tra 61 e 64 anni possono conseguire il diritto a pensione con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva a condizione che l'importo della pensione a tale data non risulti inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale.

Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo

Il personale scolastico con prima contribuzione accreditata a decorrere dal 1° gennaio 1996, può accedere a pensione anticipata dal 1° settembre 2017 con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva, obbligatoria, volontaria, da riscatto (con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e 63 anni e 7 mesi di età, a condizione che l'importo minimo di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato.

Ricordiamo che tale possibilità di pensionamento è prevista anche per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo in gestione separata (vedi circolare Inca n. 137 del 14 dicembre 2015).

Requisiti per il diritto a pensione in regime di cumulo

La legge di bilancio 2017 ha modificato in modo sostanziale l'art. 1, comma 239 della legge 228/2012, che ha introdotto l'istituto del cumulo ai soggetti che hanno contribuzione versata in due o più gestioni pensionistiche.

Le modifiche consistono nell'introduzione della pensione anticipata in regime di cumulo e nell'estensione della facoltà di pensionamento anche a coloro che hanno maturato il diritto autonomo a pensione in una singola gestione (prima delle modifiche era consentito il cumulo per la pensione di vecchiaia a condizione di non aver perfezionato il diritto autonomo in nessuna delle gestioni coinvolte).

Inoltre, vengono ampliate le gestioni che partecipano al cumulo con l'inclusione delle casse dei liberi professionisti.

Dopo le modifiche, il personale scolastico può cumulare, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione accreditata presso il fondo esclusivo (CTPS) con tutti i periodi accreditati presso:

- l'AGO dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- la Gestione separata;
- le Gestioni sostitutive dell'AGO;
- le Casse dei liberi professionisti.

Il personale scolastico con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può accedere a pensione in regime di cumulo:

- di vecchiaia con almeno 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva complessiva;
- anticipata, con almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendente dall'età anagrafica.

Coloro i quali si trovano nella condizione di poter esercitare il pensionamento in cumulo possono recedere dalla ricongiunzione entro il 31.12.2017 sempreché non sia stato perfezionato il pagamento integrale dell'onere di ricongiunzione. Il recesso comporta la restituzione dell'onere versato in quattro rate annuali, senza interessi, decorrenti dall'anno successivo alla data della domanda di recesso.

Al riguardo siamo ancora in attesa delle istruzioni del Miur.

Requisiti per il diritto a pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006)

Possono accedere a pensione in regime di totalizzazione dal 1° settembre 2017 i dipendenti che maturano, entro il 31.12.2016, almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni e 7

mesi di età, ovvero almeno 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva complessiva indipendentemente dall'età.

Al personale scolastico che si avvale dell'istituto della totalizzazione, infatti, si applica il regime della decorrenza mobile, vale a dire che l'accesso al pensionamento avverrà dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti (cfr. circolare Inps n. 37 /2012).

Lavoratori salvaguardati dai requisiti della legge 214/2011

Il personale scolastico che ha ricevuto la certificazione da parte dell'Inps del diritto a pensione in settima salvaguardia, di cui all'art. 1, comma 265, lettera d), della legge 208/2015, ha la possibilità di accedere al pensionamento con decorrenza dal 1° settembre 2017.

La legge 232/2016, bilancio 2017, ha introdotto l'ottava salvaguardia, prevedendo, nel limite di 700 lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave nel corso del 2011, la possibilità di conseguire la pensione sulla base dei requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 214/2011. La norma prevede che i dipendenti interessati devono presentare specifica domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Per l'applicazione della nuova disposizione si è, ancora, in attesa di specifiche istruzioni.

Collocamento a riposo d'ufficio e trattenimento in servizio

Il D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio. Pertanto i dipendenti al compimento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio non potranno chiedere il trattenimento in servizio per il successivo biennio ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/92 (commi 1 e 2).

E' fatto salvo, invece, il trattenimento in servizio previsto dal comma 3 dell' art. 509 del D. Lgs. n. 297/1994, fino al limite del 70° anno di età (adeguato alla speranza di vita), al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia. Pertanto nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i dipendenti che compiono 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.08.2017 e che non hanno perfezionato a tale data i 20 anni di anzianità contributiva.

Il trattenimento in servizio è previsto, per un massimo di due anni, per il personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera di cui all'art. 1, comma 257 della legge 208/2015. In tal caso il trattenimento è autorizzato con provvedimento motivato dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'USR.

In sintesi, le ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro vengono applicate nei seguenti casi:

- compimento di 66 anni e 7 mesi di età e maturazione di 20 anni di contribuzione entro il 31.8.2017;
- maturazione, entro il 31 agosto 2017, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, per il personale che compie 65 anni entro il 31.8.2017 e per il personale in situazioni di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza, a prescindere dall'età;
- compimento dei 65 anni d'età entro il 31.8.2017, per il personale che non matura il diritto a pensione entro l'età pensionabile (66 anni e 7 mesi), salvo domanda di trattenimento in servizio del personale che perfeziona il requisito minimo per la pensione di vecchiaia, entro il 70° anno d'età, indicizzato (art. 509, comma 3, Dlgs. 297/94).

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (DM 331/1997)

Tale possibilità sussiste per il personale che non ha compiuto i 65 anni di età e che ha maturato il diritto a pensione:

- anticipata con 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero con 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, entro il 31.12.2017;
- di anzianità in regime sperimentale donna, con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età entro il 31.12.2015.

Nelle domande finalizzate alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione di anzianità, ai sensi del D.M. n. 331/97, gli interessati devono anche esprimere, nel caso di cause ostative alla concessione del part-time, l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza in servizio a tempo pieno.

Dirigenti scolastici

Per i dirigenti scolastici, la disciplina della cessazione dal servizio è regolata dall'art. 12 del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza del 15/07/2010, che fissa al **28 febbraio** di ogni anno la data di presentazione delle domande di dimissioni. Tale termine è confermato anche per l'anno 2017.

Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il predetto termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

Presentazione delle istanze e gestione delle domande

Le domande di cessazione dal servizio e le eventuali revoche devono essere presentate, esclusivamente, tramite la procedura *web POLIS "istanze on line"* disponibile nel sito Internet

del Ministero (www.istruzione.it). Sono tenuti a ripresentare le istanze in modalità telematica tutti coloro che le hanno già presentate in forma cartacea.

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza, anche, con modalità cartacea.

Per il personale in carico alle scuole delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, le domande di cessazione dal servizio continuano ad essere presentate soltanto in formato cartaceo alla sede scolastica di competenza come pure continuano ed essere inoltrate in forma cartacea, con le consuete modalità operative, le istanze di trattenimento in servizio per maturare il requisito minimo contributivo.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso di mancata maturazione del diritto a pensione. In tale ultima evenienza gli Uffici scolastici competenti devono comunque darne comunicazione agli interessati che non possono, però, modificare la volontà già espressa nella domanda di cessazione.

La procedura on line non prevede la possibilità di accedere al pensionamento in regime di:

- cumulo ai sensi della legge 228/2012, come modificata dalla legge 232/2016;
- totalizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2006;
- sperimentazione per le donne, pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età, con calcolo contributivo.

In assenza di istruzioni ministeriali, nelle ipotesi sopra indicate, consigliamo di presentare domanda in forma cartacea entro il 20 gennaio 2017.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale **esclusivamente** attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- compilazione della domanda con l'assistenza gratuita del Patronato;
- compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).

Per quanto riguarda le ulteriori novità in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2017, tra le quali, la pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, l'APE volontaria (anticipo finanziario a garanzia pensionistica), l'APE sociale o agevolata (indennità per lavoratori in determinate condizioni), la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) rinviamo alla nostra circolare n. 518 del 22.12.2016.

Torneremo, comunque sulle novità della legge di bilancio 2017, non appena il MIUR e l'INPS forniranno le relative istruzioni.

Alleghiamo alla presente nota, come consuetudine, il “volantone” ed una scheda riepilogativa sulla normativa relativa al pensionamento del personale scolastico, predisposti insieme a FLC e SPI per favorire la consulenza e l'assistenza ai pensionandi nonché la continuità della loro adesione alla nostra Organizzazione.

Fraterni saluti.

Tanti cari auguri di Buone Feste.

p. l'Area Previdenza e Assistenza
B. Rupoli – A. Lorenzon

Il Coordinatore dell'Area
G. Ferranti

p. il collegio di Presidenza
F. Colombini